



Modello EAS – Enti non commerciali

Entro il 3 aprile 2018, dato che il 31 marzo 2018 è sabato, gli Enti non commerciali devono presentare il Mod. Eas per comunicare all’Agenzia delle Entrate le variazioni intervenute nel corso del 2017, rispetto ai dati comunicati in precedenza.

Non tutte le variazioni comportano la comunicazione Eas.

Non devono, infatti, essere comunicate le seguenti variazioni:

- la variazione del rappresentante legale o il variare dei dati dell’Ente, per altro già comunicati all’Agenzia Entrate con i Mod. AA5/& ed AA7/10
- il variare del numero degli associati
- la variazione da un periodo con l’altro, dei ricavi derivanti dall’attività di sponsorizzazione

Sono anche previste esclusioni specifiche dall’obbligo, quali, ad esempio:

- Cooperative sociali ex lege 381/91
- associazioni e organizzazioni di volontariato iscritte nei registri ex Legge n. 266/91 che svolgono attività commerciali rientranti in quelle marginali ex DM 25.5.95
- associazioni pro-loco in regime ex Leggen.398/91
- associazioni e società sportive dilettantistiche regolarmente iscritte al CONI che non hanno attività commerciale
- Onlus

Per alcuni enti, vi è la possibilità di una compilazione semplificata, che consente di compilare, nella sezione relativa alle “dichiarazioni del rappresentante legale”, solamente i seguenti punti:

- ✓ Punto 4: “che l’ente articolazione territoriale e/o funzionali” – SI - NO
- ✓ Punto 5) “che l’ente è un’articolazione territoriale e/o funzionale di altro ente” C.F. - SI – NO
- ✓ Punto 6: “che l’ente è affiliato a federazioni o gruppi” – SI – NO
- ✓ Punto 25: “che l’ente opera prevalentemente nel seguente settore (vedere istruzioni)” ___/___
- ✓ Punto 26: “che l’ente svolge le seguenti specifiche attività (vedere istruzioni)” codici dall’1 al 26

Per qualsiasi ulteriore chiarimento lo studio è a disposizione.